

SUGGERIMENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA COVID-19

PREMESSA

Sebbene le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro da COVID-19 (Corona Virus Disease - anno 2019), siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione generale, si richiamano in questo documento principi generali riguardo alla formulazione di indicazioni operative per l'adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID -19. Tale documento è dunque destinato a tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

SCOPO

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

- CIRCOLARE N. 15 DEL 27 GIUGNO 2012
- Nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 Regione Lombardia
- DPI per il rischio biologico - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- DOCUMENTO TECNICO - Dipartimento Igiene del Lavoro INAIL
- DPCM del 1 marzo 2020
- DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
- DPCM del 8 marzo 2020
- DPCM del 11 marzo 2020
- Protocollo regolamentazione misure per contrasto e contenimento Covid-19 del 14/3/20
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020
- Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell'Insubria - Como
- Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
- DPCM del 22 marzo 2020

1. INTRODUZIONE

Le informazioni attualmente disponibili, suggeriscono che la via di trasmissione da uomo a uomo di SARS-CoV-2 sia attraverso goccioline respiratorie ("droplets") o per contatto di superfici contaminate (specie le mani) con le mucose (occhi, naso, bocca). Chiunque sia a stretto contatto (entro 1 metro) con un soggetto che presenta sintomi respiratori (ad es. starnuti, tosse, etc.) è a rischio di esposizione a droplets potenzialmente infettive. Si ricorda che si ritiene che non si possa escludere che anche soggetti "asintomatici" possano emanare droplets, e determinare un rischio di infezione. AIDII (**A**ssociazione **I**taliana **I**gienisti **I**ndustriali) ha sviluppato inoltre documenti contenenti principi generali per il contrasto del contagio da SARSCoV-2 destinati a tutti i soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, che contengono linee guida operative a supporto delle regole già fornite da enti autorevoli. Nel documento presente sono riportate:

1. indicazioni per le aziende non sanitarie e per le attività produttive in genere;

2. indicazioni sull'uso delle mascherine medico-chirurgiche.

Le indicazioni che seguono sono da intendersi come informazioni operative da utilizzare a supporto e a completamento delle indicazioni fornite da enti autorevoli.

1.1. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER I LAVORATORI

Il rischio di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio può variare da rischio da molto alto a alto, medio o basso (attenzione). Il livello del rischio dipende in parte dal tipo di attività svolta, dalla necessità di contatto con soggetti noti per essere (o sospettati di essere) infetti da SARS-CoV-2. In funzione della classe di rischio di esposizione stimata, si renderanno necessari specifici interventi operativi a tutela della salute dei lavoratori.

Rischio alto di esposizione: non rilevato (presente solo per le attività sanitarie)

Rischio medio di esposizione: I lavori a rischio di esposizione media includono quelli che richiedono contatto frequente e / o stretto (cioè entro 1 metro da) con persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2, ma che non sono pazienti COVID-19 noti o sospetti. I lavoratori di questa categoria possono avere contatti frequenti con il pubblico (ad es. addetti alle consegne di beni e merci, personale addetto alla sicurezza o all'ordine pubblico, lavoratori in punti vendita al dettaglio o all'ingrosso, etc.) e con altri colleghi.

Rischio basso di esposizione: I lavoratori a basso rischio di esposizione sono quelli impiegati in lavori che non richiedono il contatto con persone sospettate o note per essere infetti da SARS-CoV-2, né frequenti contatti ravvicinati (entro 1 metro da) con il pubblico e con altri colleghi.

Si può ragionevolmente ritenere che, in condizioni di lavoro "straordinarie" come quelle ipotizzabili in una ripresa delle attività scolastiche in assenza o limitata presenza di studenti, i lavoratori della scuola siano a basso rischio per la maggior parte del lavoro ed a rischio medio per circostanze adesso non ipotizzabili.

2. INDICAZIONI PER LE SCUOLE (E/O PER AZIENDE NON SANITARIE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE (SCUOLE COMPRESSE)).

Secondo la classificazione sopra riportata, si ipotizza che i lavoratori impiegati in attività non sanitarie e attività produttive in genere possano essere classificati come a rischio basso o medio di contagio da SARS-CoV-2. 2.1.

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I SUOI COLLABORATORI

I datori di lavoro devono considerare l'adozione di misure adeguate a ridurre la diffusione di COVID-19; queste misure possono riguardare prevalentemente il contenimento della trasmissione tra i dipendenti e il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre.

2.1.1. MISURE GENERALI

- ♣ Favorire per tutti i casi possibili, l'adozione di lavoro in remoto e/o lavoro agile (smart-working) per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre in numero di accessi presso gli edifici scolastici;
- ♣ Favorire inoltre l'alternanza su più turni di lavoro, per ridurre il numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro. Favorire anche orari di ingresso e di uscita scaglionati, per limitare o evitare condizioni di affollamento in aree comuni del sito aziendale;

- ♣ Tutte le attività che comportano l'aggregazione di persone all'interno dell'Azienda devono essere vietate o sospese;
- ♣ Esporre a scuola, in più punti frequentati dai lavoratori, cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (Allegato 1 DPCM 08/03/2020 - Misure igienico-sanitarie) quali:
 - a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c. evitare abbracci e strette di mano;
 - d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f. evitare sempre e comunque l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 - g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere contagiati, se si mostrano sintomi influenzali o se si presta assistenza a persone contagiate.
- ♣ Trasmettere ai lavoratori (via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro) un'informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/limitare la trasmissione virale; **una informazione adeguata potrebbe essere quella di riportare sul sito delle scuole, nel link creato per le comunicazioni relative alla Diffusione del Coronavirus, il documento per intero della AIDII.**
- ♣ Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- ♣ Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
- ♣ Incrementare la frequenza della pulizia degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a superfici, oggetti, attrezzature e postazioni di lavoro condivisi: i coronavirus possono essere eliminati con disinfezione delle superfici con soluzioni di etanolo, di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o di ipoclorito di sodio; Si consiglia una pulizia regolare seguita da una disinfezione, usando disinfettanti specifici attivi contro i virus, per gli ambienti di lavoro, mobili e superfici frequentemente toccate. In caso di carenza di disinfettanti, la decontaminazione può essere eseguita utilizzando ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione 1:50 se si utilizza candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%) dopo la pulizia con un detergente neutro, sebbene non siano disponibili dati per efficacia specifica di questo approccio contro COVID-19. Le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio possono essere pulite con un detergente neutro seguito da una soluzione acquosa di etanolo con una concentrazione di etanolo al 70%.
- ♣ Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti di lavoro;
- ♣ Tenere presente che alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID-19, come i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni) e soggetti immunodepressi. Inoltre soggetti con patologie croniche (affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave (con indice di massa corporea [BMI] > 40)) o affette da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia sembrano essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. **Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con grave malattia virale, tuttavia ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio.** Per le categorie di lavoratori sopra citati si prenda in considerazione l'idea di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di telelavoro, se possibile;

♣ Per quanto riguarda i comportamenti da raccomandarsi per pause e consumo di cibi e bevande, si rimanda a quanto previsto, per analogia, nel DPCM 08/03/2020 aggiornato DPCM 09/03/2020.

2.1.2. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

♣ **Nella maggioranza dei comparti lavorativi** l'esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta: **il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico**; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus. Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3. (RISCHIO INDIVIDUALE elevato; RISCHIO COLLETTIVO basso/moderato; possono causare malattie gravi nell'uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori, moderata probabilità di propagarsi in comunità, di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci). **Non si ritiene necessario aggiornare quindi il DVR delle scuole, ma il presente documento va considerato come allegato ad integrazione del DVR in corso di utilizzo.**

2.1.3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM del 08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata, a meno che non siano erogate in modalità videoconferenza (formazione a distanza / in remoto). Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normative ed in scadenza.

2.1.4. UTILIZZO DI MASCHERINE E DPI DELLE VIE RESPIRATORIE

L'uso di mascherine medico-chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie aggiuntivi a quelli eventualmente già in uso non è raccomandato per i lavoratori a basso a rischio di esposizione. I lavoratori dovrebbero continuare a utilizzare il DPI che normalmente userebbero per le normali attività lavorative, qualora previsti. I lavoratori con rischio di esposizione medio potrebbero aver bisogno di indossare una combinazione di guanti, camice, visiera e/o occhiali e protezione delle vie respiratorie. L'insieme dei DPI per i lavoratori nella categoria di rischio medio di esposizione varia in base all'attività lavorativa, ai risultati della valutazione dei pericoli del datore di lavoro e ai tipi di esposizioni che i lavoratori hanno sul lavoro. È bene notare che, per quanto ad oggi non sia stato normato l'uso di mascherine medico-chirurgiche per operatori non sanitari, e/o come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare comunque una mascherina medicochirurgica quando si sospetta di aver contratto il SARS-CoV-2 e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV2. L'utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) dovrebbe essere attentamente valutato per tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con il pubblico, con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o accertata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di quarantena (rischio medio). L'uso razionale delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori risultano quindi di fondamentale rilevanza. In ogni caso, l'uso della mascherina medico-chirurgica o dei DPI per le vie respiratorie deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche

sovrapposte. **La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori.** Per ulteriori informazioni consultare il capitolo dedicato di questo documento. Si raccomanda ad ogni modo di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID19.

2.1.5. PROCEDURE DI EMERGENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA

Nel caso un dipendente o collaboratore manifesti malessere o sintomi simil-influenzali, questi deve lasciare immediatamente l'Azienda per gli opportuni accertamenti, dopo aver dato preventiva comunicazione al Responsabile. Nel caso in cui un dipendente o collaboratore risulti essere contagiato da SARS-CoV-2, si applicano tutte le misure cautelative previste dai sopra citati decreti. Si invita a consultare il Medico Competente per quanto concerne eventuali adempimenti specifici in merito di sorveglianza sanitaria per i lavoratori e le Osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro (www.siml.it). È sempre comunque essenziale la collaborazione con il medico competente.

INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA COVID-19

Eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. **Il personale in condizioni di salute "sensibili" e particolari (es. immunodepressi, cardiopatici, donne in stato di gravidanza, soggetti con malattie croniche, etc.) deve esporre la propria situazione al medico di base e al medico competente della scuola (ove designato) e previa richiesta al Datore di Lavoro,** per valutare l'adozione o meno di misure di prevenzione e protezione specifiche o l'eventuale astensione dall'attività lavorativa. Il predetto personale potrà essere autorizzato dal Datore di Lavoro ad utilizzare misure precauzionali aggiuntive durante l'attività lavorativa.

2.2. INDICAZIONI PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

2.2.1. ATTIVITÀ PRESSO LA SCUOLA

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori, nonché quella di tutti coloro che frequentano la scuola, è opportuno chiedere ai dipendenti e ai collaboratori di seguire le seguenti istruzioni precauzionali e cautelative:

- a. Evitare l'accesso presso l'Azienda se si manifestano sintomi influenzali (tosse, starnuti, febbre, difficoltà respiratorie); si segnala che altri sintomi molto caratteristici sono anche mialgie diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita di olfatto);
- b. Evitare l'accesso presso la scuola, senza aver consultato il medico di base e/o il numero verde regionale e nazionale per l'emergenza SARS-CoV-2, se nel periodo di incubazione del virus, il lavoratore e/o i componenti del nucleo familiare siano entrati in stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale;
- c. Evitare l'accesso presso la scuola, se nel periodo di incubazione del virus, il lavoratore e/o i componenti del nucleo familiare hanno avuto contatti con un caso sospetto o confermato di SARSCoV-2 o una persona sotto controllo per il coronavirus.
- d. **I lavoratori che siano risultati positivi** a contagio da coronavirus SARS-CoV-2 devono seguire i passaggi consigliati dalle autorità sanitarie competenti. **Tali lavoratori non devono tornare al lavoro fino a quando non siano ristabilite appropriate condizioni di salute**

e fino a quando soddisfatti i criteri per interrompere l'isolamento familiare, in consultazione con gli operatori sanitari e i dipartimenti sanitari statali e locali. È inoltre utile raccomandare l'osservanza di alcune semplici norme igieniche nello svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del sito aziendale, quali, a titolo esemplificativo:

- a. Rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali;
- b. Evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette di mano, abbracci, etc.) con le persone che accedono al sito aziendale;
- c. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile, meglio con un apposito disinfettante per mani a base alcol, se le mani sono visibilmente sporche con acqua e sapone;
- d. Coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l'interno del gomito o con un fazzoletto monouso (da gettare immediatamente dopo l'utilizzo) e lavarsi poi le mani; nel caso di semplice sintomatologia parainfluenzale si raccomanda l'utilizzo delle apposite mascherine;
- e. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca.

2.2.2. ATTIVITÀ ESTERNE / CONSEGNA DI MERCI / INGRESSO DI ESTRANEI

Le trasferte di lavoro devono essere evitate o ridotte al minimo indispensabile; laddove indispensabili, devono essere preventivamente autorizzate dal DS. Si invita comunque ad adottare tutte le misure di precauzione espresse precedentemente.

Per quanto concerne il trasporto merci, si raccomanda di adottare misure di prevenzione e cautela, quali ad esempio:

- ♣ limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
- ♣ durante le attività di carico e scarico delle merci rispettare sempre la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone;
- ♣ il personale addetto a funzioni di trasporto merci è da considerare come a rischio medio di esposizione al contagio: oltre alle misure di cui ai punti precedenti si raccomanda di fornire ai lavoratori che svolgono tali funzioni adeguati dispositivi di protezione individuale (**mascherine medico chirurgiche o DPI respiratori, guanti, protezione per gli occhi**).

2.3. INDICAZIONI PER ESTRANEI, FORNITORI E TERZI

Si raccomanda di fornire a chi ne necessita un'adeguata informazione, ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), riportando le seguenti misure:

- a. Raccomandare agli utenti di utilizzare i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione (posta elettronica, telefono, fax, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile accessi personali presso la scuola. Evitare inoltre appuntamenti e/o riunioni in scuola o altrove: privilegiare a questo scopo l'uso del telefono, della posta elettronica, di strumenti di videoconferenza o altro similare;
- b. I soggetti che si recassero presso la scuola solo per consegnare documenti in formato cartaceo, previo contatto telefonico con il personale addetto, potranno depositarli se possibile su un apposito supporto posto al di fuori dell'edificio; il personale addetto provvederà poi a prelevarli in sicurezza. Si consiglia di inserire i documenti in apposite buste e, al fine di prevenire il più possibile contagi, se ritenuto necessario, si consiglia di trattarli indossando appositi guanti monouso;

c. A tutte le persone che dovranno comunque, sia pure brevemente, accedere presso la scuola è fatto divieto di creare assembramenti. Si consiglia pertanto di impostare sistemi di controllo e regolazione degli accessi, verificare che venga rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro e l'indicazione di evitare contatti fisici;

d. Alle persone che non potranno fare a meno di accedere presso la scuola, nel caso soffrissero di temporanei sintomi tipici del periodo (raffreddore, lieve tosse, ecc.) senza febbre, **si raccomanda vivamente** l'uso delle apposite mascherine di tipo chirurgico e di rispettare rigorosamente le misure di prevenzione previste;

e. Il personale addetto a funzioni di front-office o a contatto con terzi, è da considerare come a rischio medio di esposizione al contagio: oltre alle misure di cui ai punti precedenti (orientate a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e a limitare o regolare il flusso di persone presso il sito aziendale), si raccomanda di installare appropriate barriere fisiche (protezioni antifiatto, parasputi, parastarnuti) e di fornire ai lavoratori che svolgono tali funzioni adeguati dispositivi di protezione individuale (**mascherine medico chirurgiche** o DPI respiratori, **guanti, protezione per gli occhi**).

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PROTEZIONE DA RISCHIO BIOLOGICO

Oltre agli aspetti relativi alla protezione, sopra descritti, andranno considerati anche altri fattori, legati ad esempio all'ergonomia della persona (differenze di genere, utilizzo di occhiali da vista, allergia al lattice, etc). Ulteriori considerazioni devono essere poste in ordine alla scelta di DPI monouso o pluriuso. Nella tabella allegata si riporta una descrizione dei singoli DPI, riassunta per le parti ritenute più rilevanti. I dispositivi conformi alla legislazione vigente devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I dispositivi di protezione individuale devono corrispondere a specifiche norme europee (EN) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato. Tuttavia, in relazione all'emergenza COVID-19, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità". Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15 è inoltre prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei DPI; in particolare l'art. 15 di tale decreto legge detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'Inail la funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei DPI (i DPI interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso.

4. INDICAZIONI SULL'USO DI MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

4.1. MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE

Indossare una mascherina chirurgica è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie. Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR.

Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019).

Per quanto riguarda l'emergenza COVID-19 (Corona Virus Disease - anno 2019), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un'infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2. L'uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19. Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l'utilizzo di una maschera non idonea allo scopo. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria va indossata, rimossa e smaltita correttamente.

4.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori, viene raccomandato prioritariamente di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19. Tra questi, anche l'utilizzo di mascherine chirurgiche, nei casi previsti (quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2).

4.3. PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO

Come detto, mascherine medico-sanitarie e DPI per le vie respiratorie dovrebbero essere contrassegnate da marchio CE ed essere conformi a specifiche norme tecniche riguardanti la loro fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova. Tuttavia, per quanto definito dall'art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, "in relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Le mascherine medico-chirurgiche, NON POSSONO ESSERE IN NESSUN CASO RIUTILIZZATE.

4.4. COME INDOSSARE MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratorie, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.
2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica
 - a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.
3. Dopo l'utilizzo, rimuovere la mascherina, smaltirla ed eseguire correttamente le procedure di igiene delle mani

5. COME TOGLIERSI I GUANTI MONOUSO

COME SFILARSI I GUANTI MONOUSO

È importante utilizzare i guanti monouso nel modo corretto per **proteggersi** da agenti chimici* e biologici*.
Per una **maggiore protezione**, impara a sfilarti il guanto nel **modo giusto**.

NON DIMENTICARE

- Indossa i guanti con mani asciutte e pulite
- Controlla i guanti prima di usarli
- Evita gioielli e unghie lunghe
- Togli i guanti se sono danneggiati
- Non immergere le mani in prodotti altamente chimici con guanti monouso (utilizza un guanto riutilizzabile adatto con la manichetta lunga)
- Butta via i guanti e lavati le mani



* A seconda del guanto utilizzato visionare la scheda tecnica per assicurarsi dell'idoneità del guanto

COSA FARE



1
Pizzicca il guanto al polso.
Evita di toccare la pelle.



2
Sfila il guanto.



3
Tienilo nel palmo della
mano con il guanto o
gettalo via.



4
Infila le dita nel secondo
guanto. Evita di toccare
l'esterno del guanto.



5
Sfila il secondo guanto.



6
Una volta tolti entrambi
i guanti, gettali e
lavati le mani.

6. ELIMINAZIONE COME RIFIUTI DI GUANTI E MASCHERINE

Mascherine, Guanti e fazzoletti monouso possono essere gettati come rifiuti nell'indifferenziata. (Fonte Comieco – CONAI)